

PANE FRESCO NAPOLETANO ... "O PANE NA VOTA"

Nato a salvaguardia del consumatore, attraverso il riconoscimento del "bollino di tutela" si avrà la certezza di poter comprare il Pane Fresco Napoletano (PFN).

Ecco le semplici 10 regole dettate dall'Associazione Provinciale Libera Panificatori Napoletani (APLPN) in collaborazione con il prof. Vincenzo Peretti dell'Università Federico II.

L'apposito bollino, di seguito identificato, verrà rilasciato esclusivamente agli associati che ne facciano però richiesta scritta all'APLPN e sottoscrivano regole e modalità per l'ottenimento.

DECALOGO

- 1) E' denominato Pane Fresco Napoletano (PFN), il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune e senza interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione dei semilavorati e degli impasti, ad eccezione della lievitazione prolungata.
- 2) La tracciabilità e la rintracciabilità dovrà definire in modo certo la provenienza delle materie prime, identificando in modo inequivocabile i luoghi d'origine. In particolare la farina, certificata dal molino, dovrà avere la presenza di una percentuale di grano nazionale ed assenza di aflatossine.
- 3) Dovrà essere utilizzato esclusivamente lievito naturale fresco (criscito) o lievito di birra fresco prodotto in Italia oppure entrambi in percentuali classiche della tradizione napoletana.
- 4) L'impasto dovrà essere fatto manualmente o meccanicamente.
- 5) La fase di lievitazione dovrà essere rispondente alla tipologia di prodotto; temperatura ideale max 25°C.
- 6) La cottura dovrà essere eseguita in un forno tradizionale/innovativo come ricetta partenopea e sarà variabile a seconda la tipologia di commercializzazione.
- 7) Saranno garantiti e controllati che i locali ed il personale rispondano agli standard igienico-sanitari previsti per legge.
- 8) Particolare attenzione sarà rivolta ai rifiuti e dovrà essere prevista una raccolta differenziata tra umido ed indifferenziato.
- 9) Il Pane Fresco Napoletano potrà essere commercializzato:
 - a) Al banco;
 - b) confezionato (etichettatura e materiale forato x alimenti).
- 10) Ogni PANIFICIO iscritto dovrà esporre presso le proprie strutture autorizzate il seguente bollino di tutela:



[Handwritten signatures and marks]